

STATUTO

EDIZIONE APRILE 2018



Assemblea Straordinaria del 29 settembre 2008

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2009

Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2010

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2011

Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2013

Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015

Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2015

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2015

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2016

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018

Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, durata e scopo

Art.1

1.1 E' costituito il "Banco delle Tre Venezie", di seguito indicato per brevità anche semplicemente come "Banca", che assume la forma di società per azioni e la denominazione sociale di "Banco delle Tre Venezie S.p.a."

1.2 La Banca può anche utilizzare l'acronimo B.T.V. Spa.

Art. 2

2.1 La Banca ha la sua sede legale e amministrativa a Padova.

2.2 Nell'osservanza delle vigenti disposizioni può istituire, ovvero sopprimere, sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art.3

3.1 La durata della Banca è fissata sino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

4.1 La Banca ha per oggetto l'esercizio del credito e la raccolta e l'impiego del risparmio in tutte le forme concesse dalle disposizioni pro tempore vigenti, compresa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari.

A tale fine la Banca potrà compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive previste dalla normativa pro tempore vigente, nessuna esclusa, utili o comunque connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni, ove necessarie, la Banca eserciterà attività e servizi e potrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari, locative ed ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

Titolo II

Patrimonio sociale, soci ed azioni

Art.5

5.1 Il capitale sociale è di € 44.638.000,00 diviso in numero di 44.638 azioni ordinarie nominative di nominali € 1.000,00 (mille) cadauna, interamente versato.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in ogni momento con delibera dell'Assemblea dei soci, anche con emissioni di azioni di categorie diverse.

L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative a norma di legge, indivisibili e possono essere emesse in regime di dematerializzazione.

Nel caso di cessione in pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetterà sempre al socio intestatario.

5.4 In caso di morte di un azionista gli eredi o successori, che non siano azionisti della società, designeranno un rappresentante comune.

5.5 Possono essere ammessi tra gli azionisti anche enti morali, profit e no profit, società regolarmente costituite e minori nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 6

6.1 Il domicilio di ciascun azionista si intende eletto per ogni effetto presso l'ultimo luogo riportato nel Libro Soci ovvero quello successivamente formalmente comunicato per iscritto. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

6.2 Se indicato nel Libro Soci, le comunicazioni sociali potranno essere effettuate tramite fax o posta elettronica o PEC.

6.3 Non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine della Banca,

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 7

7.1 I dividendi non riscossi sono vincolati, sin dall'origine e per patto sociale, a favore della Banca a garanzia delle obbligazioni dirette ed indirette, di qualsiasi natura, che l'azionista possa aver contratto verso la medesima.

Titolo III **Strumenti finanziari**

Art. 8

8.1 La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare l'emissione di obbligazioni secondo quanto previsto agli artt. 2410 e 2412 c.c..

8.2 E' attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte indifferentemente, fino ad un massimo del 20% del capitale sociale entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione come previsto dall'art. 2420-ter comma 2 c.c..

L'emissione è destinata in prelazione agli azionisti e l'eventuale inoptato al pubblico indistinto.

Titolo IV **Organi della Società**

Art. 9

9.1 Sono organi della Società:

a) l'Assemblea degli azionisti;

b) il Consiglio di Amministrazione al quale sono affidati compiti sia di supervisione strategica che di gestione;

- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale che è l'organo di controllo;
- e) il Direttore Generale che è il capo dell'esecutivo.

Titolo V **Assemblea degli azionisti**

Art. 10

10.1 Ogni azione ha diritto ad un voto.

10.2 Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea Speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di azionisti, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee Speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti.

10.3 L'organo sociale competente che convoca l'Assemblea stabilisce nella convocazione se è ammesso il voto per corrispondenza, nel qual caso specifica le modalità di attuazione dello stesso.

In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti gli aventi diritto che hanno adempiuto correttamente le formalità previste.

In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

10.4 Fermo restando quanto previsto all'art. 15 terzo comma, è riservata all'assemblea ordinaria l'approvazione de:

- i) i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- ii) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato;
- iii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- iv) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- v) il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, avendo presente che tale rapporto non deve essere superiore al 100% (rapporto 1:1).

10.5 I meccanismi di remunerazione ed incentivazione rispetteranno, in ogni caso, le normative tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia.

10.6 In sede di assemblea annuale di approvazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione:

- sottopone il consuntivo dell'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato dell'anno precedente;
- propone, se del caso, eventuali nuovi criteri di remunerazione per gli esercizi successivi.

Art. 11

11.1 Possono partecipare all'Assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che nello stesso termine ne abbiano fatto deposito presso la Sede ovvero secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nel rispetto delle norme dell'art. 2372 del Codice Civile, potrà farsi rappresentare, per delega scritta, da altro azionista che abbia diritto di intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.2 L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti, ovvero tra i dipendenti della Banca.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario oppure dal notaio quando sia richiesto l'intervento dello stesso ai sensi dell'art. 2375 del c.c.

Nei casi previsti dalla legge il verbale viene redatto dal Notaio scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni sono effettuate in modo palese e, su decisione del Presidente dell'Assemblea o a richiesta di tanti soci, che rappresentino almeno il 25% del capitale, per appello nominale, tenendo conto del numero di voti che spettano a ciascun socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.3 L'Assemblea, che può essere ordinaria, straordinaria o speciale, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, se indicato dalla legge o dallo Statuto, da altro organo a ciò autorizzato, nella sede della società o nel luogo indicato dallo stesso nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, ancora, dalla persona designata dai soci intervenuti o rappresentati a maggioranza semplice del capitale presente.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso, almeno quindici giorni prima nell'edizione nazionale del quotidiano "il Gazzettino" e nei giornali L'Arena di Verona e Il Mattino di Padova oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno in discussione.

Nello stesso avviso possono essere fissate altre date per le successive adunanze, qualora la prima e la seconda non risultassero validamente costituite.

Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.

11.4 Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate nei termini sopra previsti, se sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. Gli

azionisti possono però opporsi alla delibera presa su argomenti sui quali non si ritengono sufficientemente informati. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

11.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, verificando il diritto di intervento alla stessa nonché di dirigere e regolare la discussione, stabilendo l'ordine e le modalità di votazione.

11.6 Gli azionisti stranieri possono partecipare all'Assemblea assistiti da un interprete.

Art. 12

12.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'Assemblea ordinaria viene convocata anche ogni volta che particolari esigenze, relative alla struttura e all'attività della Banca, lo richiedano.

La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.

In seconda od ulteriore convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta.

12.3 I consiglieri di amministrazione, che non siano azionisti della Banca, hanno comunque il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea.

Art. 13

13.1 L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo competente alla convocazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

13.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita e delibera validamente con la maggioranza di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Si applicano gli artt. 2369, co. 5, c.c. e l'art. 34, co. 6, D. Lgs. 17.01.2003 n.5.

13.3 I consiglieri di amministrazione che non siano azionisti della Banca hanno comunque il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea.

Art. 14

14.1 Le Assemblee Speciali, di cui all'art. 2376 c.c., sono regolate dalle norme del Capo V, Sezione VI, art. 2363 e ss. c.c., nonché da quelle degli art. 10, 11 e 13 del presente Statuto.

Titolo VI
Consiglio di Amministrazione

Art. 15

15.1 La gestione della Banca spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

15.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni a scopo di investimento in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo che si tratti di acquisizioni di partecipazioni strumentali a progetti di finanziamento già deliberati dalla Banca.

15.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio:

a) le decisioni concernenti gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche e i piani strategici, industriali e finanziari della Banca;

b) la delibera di fusione nei casi di cui all'art. 2505 c.c. con le forme ivi previste;

c) la strategia di sviluppo territoriale compresa la istituzione/soppressione di sedi secondarie;

d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della banca;

e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative o di Vigilanza;

g) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Banca abbia emesso azioni senza valore nominale;

i) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sull'operatività della Banca fatto in ogni caso salvo quanto previsto all'articolo 10.4 del presente statuto;

j) la nomina e l'eventuale revoca del Direttore Generale ed il relativo trattamento economico;

k) l'eventuale costituzione del Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 21;

l) l'eventuale costituzione di Comitati endo-consiliari di cui al successivo Titolo X;

m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti sentito il Collegio Sindacale;

n) su proposta del direttore generale la nomina, la revoca, il trattamento economico la promozione ed il trasferimento del Vice direttore generale, degli altri dirigenti;

o) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Vice direttore generale e degli altri dirigenti;

p) l'assunzione e la cessione di partecipazioni salvo quanto previsto all'art. 15.2 lett. b);

q) l'acquisto e la vendita di immobili salvi atti ed operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero del credito;

r) tutte le altre attribuzioni e competenze sulla base della normativa di vigilanza.

15.4 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Non configura concorrenza la presenza di amministratori dipendenti o collaboratori di soci soggetti a vigilanza come definiti nell'art. 5.5 del presente Statuto.

15.5 Ciascun amministratore, ai sensi dell'art. 2391 c.c., è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'amministratore è munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 16

16.1 La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso banche.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio deve possedere i requisiti di indipendenza.

Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Pertanto del Consiglio devono far parte:

- almeno due componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 7 a 10 membri;
- almeno tre componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 11 membri.

Affinché tale composizione rifletta un adeguato grado di diversificazione non solo in termini di competenze ed esperienze, del Consiglio devono far parte, inoltre:

- almeno un componente di genere femminile se il Consiglio è composto da 7 a 10 membri;
- almeno due componenti di genere femminile, di cui uno indipendente, se il Consiglio è composto da 11 membri.

Ai fini delle suddette disposizioni non sono considerati indipendenti i Consiglieri che:

- direttamente o indirettamente anche attraverso società controllate o fiduciarie controllano la società o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipano ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società stessa;
- abbiano avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano cariche di amministrazione, direzione o controllo in società controllante, controllata o collegata;
- siano soci o amministratori, o abbiano relazioni significative di affari, con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

La qualifica di significatività del rapporto, che comporta la perdita dell'indipendenza dell'esponente stesso, è determinata dal superamento dei seguenti limiti:

- una soglia percentuale rispetto al patrimonio di vigilanza, per l'insieme complessivo degli eventuali rapporti di natura creditizia;
- un importo predeterminato per i rapporti di natura commerciale e/o professionale.

Dette soglie saranno quantificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposte ad approvazione dell'Assemblea.

16.2 Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri

dell'organo amministrativo.

16.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

16.5 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16.7 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dall'amministratore.

16.8 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

16.9 Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

16.10 In materia di operazioni degli esponenti aziendali e con parti correlate valgono le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

16.11 Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dai regolamenti interni in materia di limiti al cumulo degli incarichi che devono essere adottati e resi pubblici almeno 2 (due) mesi prima del termine per la presentazione delle liste di cui ai commi che seguono.

16.12 La nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 2,5% del capitale sociale. Nelle liste i candidati, in numero non superiore a quello degli eligendi, vengono indicati in ordine progressivo.

16.13 Ogni Socio avente titolo, può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e, a pena di ineleggibilità, può essere candidato in una sola lista.

16.14 Ciascuna lista deve includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza. I candidati indipendenti dovranno essere indicati distintamente.

16.15 Ciascuna lista presentata dal/i Socio/i, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, dallo statuto e/o dai regolamenti

interni per rivestire la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi secondo quanto previsto nei relativi regolamenti interni.

E' fatto salvo comunque il diritto, da esercitarsi congiuntamente da parte di tutti i Soci che hanno presentato la medesima lista, di rinunciare in sede assembleare prima della formale votazione, alla lista tempestivamente depositata. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il tempestivo deposito delle liste presentate dal/i Socio/i e dare atto dell'eventuale rinuncia delle liste già presentate da parte degli stessi. Ogni Socio può votare per una sola lista.

16.16 Se viene presentata una sola lista, tutti i consiglieri vengono attribuiti alla stessa.

Se le liste presentate sono due, alla lista con il maggior numero di voti vengono attribuiti tutti i consiglieri meno uno che viene attribuito all'altra lista se il Consiglio è composto da 7 a 9 membri ovvero meno due, che vengono attribuiti all'altra lista, se il Consiglio è composto da 10 o 11 membri.

Se le liste presentate sono più di due, alla lista con il maggior numero di voti sono attribuiti tutti i consiglieri meno uno che viene attribuito alla seconda lista con il maggior numero di voti se il Consiglio è composto da 7 a 9 membri ovvero meno due, se il Consiglio è composto da 10 o 11 membri.

In questo caso i due seggi vengono attribuiti nel modo seguente:

a: 1 (un) consigliere alla seconda lista con il maggior numero di voti;

b: 1 (un) consigliere alla lista di minoranza che risulterà aver raccolto voti in misura superiore o più prossima ad un "quoziente" predeterminato.

Il quoziente verrà calcolato dividendo per due il totale dei voti complessivamente attribuiti a tutte le liste di minoranza.

Per l'assegnazione di questo secondo consigliere, la lista di cui alla lettera a) concorrerà al confronto con il quoziente sulla base dei suoi voti, diminuiti peraltro del valore del quoziente medesimo.

All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione, fermo restando che l'ordine di elencazione in lista è subordinato al rispetto del principio esposto all'art. 16 primo comma.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. In caso di parità di voti tra liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà eletto il candidato più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea esclude dalle votazioni le liste presentate senza l'osservanza od in frode delle disposizioni che precedono.

Nel caso di esclusione, o di mancata esclusione, di una lista decisa dal Presidente se tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale lo richiedono, l'Assemblea sarà chiamata a votare per confermare o annullare la decisione del Presidente.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista si osservano le norme di legge e di regolamento nonché le istruzioni di Vigilanza in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed uno o più Vice Presidenti. Se la nomina del Presidente è stata effettuata dall'assemblea, il Vice Presidente deve essere nominato dalla stessa.

17.2 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo 16.8, il Presidente ed il Vice Presidente sono revocabili dalle proprie cariche dall'organo che li ha nominati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

17.4 La rappresentanza della Banca spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice-Presidente. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio.

17.5 Il Consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

17.6 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente avente funzioni vicarie e, in subordine, dall'eventuale secondo Vice Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento di Presidente e Vice Presidenti le loro funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità ininterrotta di carica o in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

17.7 Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce, a norma del comma precedente, costituisce prova dell'assenza o impedimento del sostituito.

17.8 Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e nel successivo articolo 18, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società e degli organi collegiali ai quali partecipa, e favorisce la dialettica interna.

A tal fine il Presidente:

- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della Società;
- garantisce l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori non esecutivi;
- si pone come interlocutore degli organi di controllo interni alla Società e degli eventuali comitati interni agli organi societari.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., può delegare parte delle proprie attribuzioni, in particolare in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria della Società, ad un Comitato Esecutivo se costituito ai sensi del successivo art. 21.

18.2 Il Consiglio, con la propria delibera di costituzione del Comitato Esecutivo, determina gli obiettivi, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati attribuiti allo stesso.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale ed eventuali procuratori; ne determina i poteri e la relativa retribuzione in linea con le politiche definite dall'Assemblea.

18.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 comma 4 c.c.

18.5 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

18.6 Le decisioni assunte in virtù delle deleghe conferite devono essere portate a conoscenza del consiglio secondo le modalità e la periodicità dallo stesso stabiliti.

Il Direttore Generale e, se costituito, il Comitato Esecutivo, devono riferire al Consiglio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate almeno ogni tre mesi.

18.7 Il Presidente o chi lo sostituisce nelle sue funzioni, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, ha il potere di assumere le decisioni di competenza dell'organo presieduto.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo in occasione della sua prima riunione.

Art. 19

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o sia richiesto da tre consiglieri di amministrazione qualora il numero dei componenti l'organo sia compreso fra sette e nove ovvero da quattro consiglieri qualora il numero dei componenti l'organismo sia superiore a nove.

Le riunioni devono comunque svolgersi, di norma, almeno mensilmente.

19.2 La convocazione deve essere inviata ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 5 giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata o fax o telegramma o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, all'uopo comunicato alla società, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante le tipologie di trasmissione di cui sopra, con preavviso di almeno due giorni. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

19.3 Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
- con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ovvero emettere strumenti finanziari.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo);

- con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica nei casi di nomina del Presidente, del/i Vice Presidente/i, dei Membri del Comitato Esecutivo, dei Membri dei Comitati endo-consiliari e del Direttore Generale.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

19.4 E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il

Segretario.

19.5 I consiglieri non italiani possono partecipare assistiti da un interprete.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

19.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in subordine dal Vice Presidente avente funzioni vicarie o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente, in ulteriore subordine dall'amministratore più anziano per carica o, in mancanza, per età.

19.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 20

20.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 10.4 del presente statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, ai componenti il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso annuo coerente con la politica di remunerazione stabilita dall'Assemblea, ai sensi dell' art. 2389 primo comma c.c.

20.2 Il Consiglio delibera l'entità del compenso da riconoscere ai membri dei Comitati da esso nominati, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche stabilite dall'Assemblea.

20.3 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere pure riconosciuta una "medaglia" di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Titolo VII **Comitato Esecutivo**

Art. 21

21.1 Il Consiglio può costituire, nel proprio ambito e qualora il numero dei suoi componenti sia congruo, un Comitato Esecutivo composto di tre membri, di cui almeno uno indipendente, e ne nomina il Presidente e i componenti.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato membro del Comitato Esecutivo ma, se ritenuto utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato stesso.

21.3 Il Comitato Esecutivo dura in carica, salva la possibilità di revoca in tutto o in parte in qualunque momento da parte del Consiglio che l'ha costituito, fino alla cessazione del Consiglio stesso.

21.4 Il Consiglio, dopo ogni rielezione, nomina ovvero rinnova, se ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 21.1.

21.5 Il Comitato Esecutivo è dotato di proprio regolamento che ne definisce le modalità di organizzazione e funzionamento, approvato dal Consiglio anche in seduta successiva a quella di costituzione del Comitato.

Titolo VIII **Collegio Sindacale**

Art. 22

22.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società ed il suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, del codice civile; vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, delle Istruzioni di Vigilanza, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli organi della Banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione ed il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della Banca.

In particolare:

- i) vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework (RAF);
- ii) vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (Icaap) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- iii) verifica la coerenza del Risk Appetite Framework (RAF) con il piano strategico aziendale e con le risultanze del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Icaap);
- iv) accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli ed il loro adeguato coordinamento;
- v) verifica il rispetto della regolamentazione attinente ai conflitti di interesse;
- vi) verifica ed approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
- vii) informa il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale sulle carenze e sulle irregolarità riscontrate, promuovendo gli opportuni interventi correttivi, e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale di flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno.

22.2 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, con voto di lista secondo le modalità di seguito previste, ne nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del codice civile, e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

22.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso banche. In materia di limiti al cumulo degli incarichi ai sindaci si applicano le vigenti disposizioni normative e comunque quanto disposto dai regolamenti interni che devono essere adottati e resi pubblici almeno 2 (due) mesi prima del termine per la presentazione delle liste di cui ai commi che seguono.

In particolare presso altre eventuali società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza rilevanti in materia, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo.

Non sono eleggibili coloro che ricoprono analogo incarico, ovvero quello di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di gestione, di altro istituto di credito operante nel Triveneto. La perdita dei citati requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

22.4 La nomina dei Componenti il Collegio Sindacale viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di presentare direttamente o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista presentata, sottoscritta dal/dai presentatori, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le suddette previsioni si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e/o da regolamenti interni per rivestire la carica di sindaco. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

22.5 La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venire ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente più anziano appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non si fosse proceduto con il voto di lista, subentra il supplente in ordine di età.

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei sindaci effettivi o supplenti per la

reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del C.C., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Per la revoca dei sindaci si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.

22.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci effettivi. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci effettivi.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Assemblee.

22.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 19.4 del presente Statuto.

La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

22.9 Il Collegio sindacale, in conformità all'articolo 52 del TUB, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui viene a conoscenza che possono costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

22.10 Al Collegio Sindacale spettano tutti i poteri, doveri e ruoli ad esso attribuiti dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza di volta in volta vigenti e dagli eventuali regolamenti interni alla società.

Titolo IX **Direttore Generale**

Art. 23

23.1 Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale della società, provvede alla gestione degli affari correnti ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Egli deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di direzione presso banche.

Art. 24

24.1 In particolare il Direttore Generale:

- 1) partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea;
- 2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 18.7 dello Statuto;
- 3) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, tutti gli affari opportunamente istruiti, nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- 4) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito ed i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

5) in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e salvo quanto previsto dall'articolo 15.3, provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Società, e, in qualità di capo del personale, alla gestione del personale, determinandone le attribuzioni, le destinazioni e i trasferimenti, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Titolo X **Comitati endo-consiliari e Comitati Speciali**

Art. 25

25.1 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati endo-consiliari, aventi funzioni meramente consultive e propositive nel rispetto delle disposizioni di vigilanza vigenti.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati speciali, con funzioni consultive, istruttorie e/o di controllo.

Possono essere formati da Amministratori, dal Direttore Generale, da dipendenti della società, questi ultimi su proposta del Direttore Generale, nonché da professionisti esterni all'uopo chiamati.

25.3 Il Consiglio di Amministrazione determina, per i Comitati costituiti ai sensi degli artt. 25.1 e 25.2, le competenze, la composizione, la durata in carica e i compensi in coerenza con le linee di politica retributiva stabilite dall'Assemblea.

Titolo XI **Bilanci utili e perdite**

Art. 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 L'utile netto verrà ripartito come segue:

- alla riserva legale per una quota non inferiore al 5%;
- almeno il 10% al fondo di riserva ordinaria;
- il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere liberamente ripartito, fra le seguenti destinazioni:

a) fra tutte le azioni

b) ad un fondo per scopi benefici e sociali,

c) ad un fondo per incremento di ulteriori riserve,

d) ad un fondo per l'acquisto di azioni proprie.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

26.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca.

Il Consiglio in presenza delle condizioni di legge può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo XII **Controllo Contabile**

Art. 27

27.1 La revisione legale dei conti sulla società viene esercitata da una società di revisione, iscritta nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile.

27.2 Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni e i requisiti di indipendenza sono regolate dalla legge.

27.3 L'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima Assemblea ne determina il corrispettivo.

27.4 L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, e scade alla data dell'Assemblea convocata per il bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

27.5 La società incaricata della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti e i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Titolo XIII **Scioglimento e Liquidazione Clausola Compromissoria e Sussidiaria**

Art. 28

28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29

29.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, ivi comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché tutte le controversie tra la Banca e i soci, purché non riservate dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria, saranno risolte mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare interamente. Tali controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati in conformità al suddetto Regolamento.

29.2 Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Art.30

30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.